



IL NUOVO REGOLAMENTO DELLA CATEGORIA **Studio e proposte**

Entro marzo il nostro consiglio nazionale dovrà proporre un regolamento al Ministero per il riordino della categoria nel quadro del riordino delle professioni;

in premessa:

Nella nostra provincia dal 1982 sono stati realizzati corsi post diploma per geometri, in origine di durata biennale, e dal 1999 sono stati realizzati percorsi IFTS, anch'essi, in origine, di durata biennale, poi, per scelte politiche, annuale.

Tali corsi si sono orientati alla specializzazione dei geometri nella progettazione, nella rilevazione topografica, anche satellitare, nel catasto, nella sistemazione di territorio, nello studio di impatto ambientale, nell'estimo.

Sono stati prodotti innumerevoli altri corsi di specializzazione e, non ultimi, quelli in ambito giuridico, termometrico, CTU, sicurezza, prevenzione incendi, progettazione di impianti fotovoltaici, progettazione di impianti a pannelli solari, progettazione di impianti eolici e certificazione degli edifici.

Nel 2011 è iniziato l'iter per la proposta di istituzione di specifiche qualifiche professionali regionali in materia di TOPOGRAFIA, ESTIMO ed AMBIENTE e di percorsi di accesso a qualifiche professionali regionali in materia di PROGETTAZIONE.

Tali qualifiche sono inquadrabili come IV livello europeo, pur essendo complicato, per mancanza di profili omogenei, trovare corrispondenze precise in altri stati.

nell'ordinamento attuale e' noto che maestri e ostetriche provenienti da scuole superiori con praticantato e ruolo svolgono le medesime funzione di quelle per cui l'ordinamento ha chiesto titolo universitario;

*siamo consapevoli che all'attualità lo 'specialista tuttologo' non può più esistere: occorre ridisegnare la figura del professionista tecnico per l'edilizia in modo scalare, partendo da un'abilitazione professionale generale per arrivare a diverse abilitazioni specialistiche relative al territorio ed alle costruzioni maturabili in diverse fasi nell'arco dello sviluppo della carriera;
(per capire un paragone: medico di medicina generale e specialista)*

prendiamo atto dei fiumi di parole con cui la Categoria si sta avvicinando alla sopra detta scadenza, ipotizzando scenari vaghi e percorsi possibili forse composti da 'specialisti' di altri settori, senza affrontare il tema centrale, la testa del problema su cui tutto il resto segue: le competenze.

A questo punto con estrema semplicità e chiarezza vorremmo esporre e proporre uno schema sul quale rapidamente confrontarci prima di effettuarne approfondimento e composizione scritta dettagliata di esauriente supporto.



Considerazioni di base:

In diversi stati europei (ad esempio Germania e Francia) l'accesso alle professioni tecniche viene regolato sul saper fare tramite associazioni di categoria che ne attestano l'acquisizione e ne curano l'aggiornamento; non vi è differenza di competenze distinta per percorsi formativi (professionali od universitari) che portano all'acquisizione del saper fare al soggetto che opera nelle costruzioni e nel territorio. L'unica differenza riguarda l'insegnamento, che di norma viene assegnato a chi ha effettuato percorso universitario.

Come approfondimento si allega anche il parere legale sulle competenze del prof. Giovanni Bertolani e si richiama relazione del Alberto Zanni direttore dell'Ente di Formazione Professionale di Reggio Emilia.

Anche nell'ordinamento della nostra professione abbiamo assistito a mutamenti importati sulle competenze professionali, ci riferiamo al Responsabile della Sicurezza, al Consulente del Giudice ed al Tecnico abilitato nelle pratiche di Prevenzione Incendi, ove l'accesso come noto è interprofessionale e trasversale per gli ordini e collegi tecnici ed ove la relativa abilitazione segue la necessità di adempiere a determinate linee indispensabili di aggiornamento.

Una proposta di studio per il nuovo regolamento:

Nel regolamento deve emergere con chiarezza che la linea guida dell'intero impalcato è la corrispondenza delle competenze acquisite in qualunque contesto formativo e l'effettivo "saper fare" del singolo soggetto: in tal senso si prende atto della legge 1395 del 23.06.1923 che istituisce in Italia ordini e collegi e si auspica un progetto di modifica della legge sulla base di quanto già giacente in parlamento che tenga conto di quanto sopra.

Potrà essere il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati che unitamente al Ministero della Pubblica Istruzione ed il Ministero del Lavoro - ovvero altri se competenti - fissa i criteri di accertamento dei requisiti del saper fare e le prove dimostrative da doversi applicare nella fase di ammissione ed esame del soggetto; quindi il percorso di aggiornamento post specializzazione; questo viene di seguito applicato dalla commissione provinciali (su indirizzo del CN e controllo o del CN o della regione)

Competenze professionali:

l'accesso alla professione come avviene ora verrà assicurato da un esame di stato per l'abilitazione della professione;

le competenze professionali generali vengono assegnate con l'esame di abilitazione;

le competenze specifiche specialistiche vengono assegnate a seguito di ulteriore esame tenuto da apposita commissione provinciale, con successivo inserimento del soggetto abilitato in elenco specialistico;



la distinzione tra competenza professionale generale e quella specialistica sarà, pertanto, determinata dalla verifica del processo che porta dal SAPERE – indipendentemente dal percorso formativo o professionale seguito dal professionista – al SAPER FARE – che, per definizione, necessita di periodica analisi e di periodico aggiornamento, facendo anche della formazione continua un mezzo non formale ma sostanziale per mantenere elevato il livello qualitativo delle competenze certificate.

In conclusione:

Ci e' sembrato utile condividere le brevi note di cui sopra con i Presidenti, al fine di raccogliere eventuale condivisione e sinergia sulla linea di studio;
Rimane fermo quanto affermato e promosso nel convegno SAIE 2011 a Bologna: senza semplificazione, chiarezza e durata della norma nel nostro paese e' divenuto non piu' possibile operare.
Disponiamo di conoscenze, i mezzi, gli strumenti per disegnare il futuro della nostra professione, ma troppo spesso sono figure esterne che delineano dall'inizio alla fine i contorni che solo con esperienza e capacita' critica diretta si possono invece correttamente tratteggiare.

Approvato all'unanimita' dal Consiglio del Collegio di Reggio Emilia

Ringraziamo fin d'ora quanti vorranno esprimere parere o contributo circa quanto sopra esposto, che verra' condiviso nel gruppo di lavoro;

Vorremmo promuovere incontro presso il nostro Collegio per il giorno martedi' 24 gennaio alle ore 10 di quanti condividono e si sentono di supportare questo tipo di linea d'azione.

Vengono inserito sul nostro sito i riferimenti legislativi di attuale regolamentazione della nostra professione.



INGEGNERI, ARCHITETTI, GEOMETRI

Legge 24 giugno 1923, n. 1395 (in Gazz. Uff., 17 luglio, n. 167). - Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti.

Preambolo

(Omissis).

Articolo 1

Il titolo d'ingegnere e quello di architetto spettano esclusivamente a coloro che hanno conseguito i relativi diplomi dagli Istituti di istruzione superiore autorizzati per legge a conferirli, salva la disposizione dell'art. 12 (1).

(1) Vedi anche l'art. 1, r.d.l. 26 giugno 1930, n. 964, conv. in l. 16 febbraio 1931, n. 188, e l'art. 1, l. 25 aprile 1938, n. 897.

Articolo 2

È istituito l'ordine degli ingegneri e degli architetti iscritti nell'albo di ogni provincia. Per ciascun iscritto nell'albo sarà indicato il titolo in base al quale è fatta l'iscrizione.

Articolo 3

Sono iscritti nell'albo coloro ai quali spetta il titolo di cui all'art. 1, che godono dei diritti civili e non sono incorsi in alcuna delle condanne di cui all'art. 28 della L. 28 giugno 1874, n. 1938.

Potranno essere iscritti nell'albo anche gli ufficiali generali e superiori dell'arma del Genio che siano abilitati all'esercizio della professione a senso del R.D. n. 485 in data 6 settembre 1902.

Articolo 4

Le perizie e gli altri incarichi relativi all'oggetto della professione di ingegnere e di architetto sono dall'autorità giudiziaria conferiti agli iscritti nell'albo.

Le pubbliche amministrazioni, quando debbano valersi dell'opera di ingegneri o architetti esercenti la professione libera, affideranno gli incarichi agli iscritti nell'albo. Tuttavia, per ragioni di necessità o di utilità evidente, possono, le perizie e gli incarichi di cui nei precedenti commi, essere affidate a persone di competenza tecnica, anche non iscritte nell'albo, nei limiti e secondo le norme che saranno stabilite col regolamento.

Articolo 5

Gli iscritti nell'albo eleggono il proprio Consiglio dell'Ordine (1), che esercita le seguenti attribuzioni:

1) procede alla formazione e all'annuale revisione e pubblicazione dell'albo, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria e alle pubbliche Amministrazioni;

2) stabilisce il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell'Ordine; amministra i proventi e provvede alle spese, compilando il L. 24/06/1923 n.1395 - Vigente alla G.U. 06/04/2002 n. 81 Pagina 1 di 3 08/01/2003

bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale;

3) dà, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese;

4) vigila alla tutela dell'esercizio professionale, e alla conservazione del decoro dell'Ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione con le sanzioni e nelle forme di cui agli artt. 26, 27, 28 e 30 della L. 28 giugno 1874, n. 1938, in quanto siano applicabili.

(1) Vedi anche il Capo I, d.lg.lgt. 23 novembre 1944, n. 382.

Articolo 6

Contro le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine relative alla mancata iscrizione nell'albo è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria con le norme da stabilirsi nel regolamento (1).

(1) Regolamento approvato con r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537, è.

Articolo 7

Le norme relative alla determinazione dell'oggetto e dei limiti delle due professioni, alla composizione e funzionamento del Consiglio dell'Ordine, alla formazione e annuale revisione dell'albo e per le impugnative contro provvedimenti disciplinari, nonché quelle di coordinamento con le disposizioni vigenti nelle nuove province, e tutte le altre per l'attuazione della presente legge e di coordinamento, saranno emanate con regolamento (1), sulla proposta dei Ministri della giustizia, dell'interno, dell'istruzione e dei lavori pubblici, udito il parere di una Commissione di nove componenti, da nominare con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, d'accordo con gli altri ministri interessati. Cinque di tali componenti saranno scelti tra coloro che posseggono i requisiti per l'iscrizione nell'albo.

Saranno pure formati in ogni provincia dalle autorità indicate all'art. 11, albi speciali per i periti agrimensori (geometri) e per le altre categorie dei periti tecnici (2).

Potranno essere iscritti in tali albi coloro ai quali spetti il relativo titolo professionale rilasciato dalle scuole pareggiate o parificate.

Con apposito regolamento, sulla proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, dell'istruzione e dei lavori pubblici, udito il parere della stessa Commissione di cui alla



prima parte del presente articolo, alla quale saranno aggiunti due rappresentanti della categoria interessata, saranno emanate le norme per la formazione degli albi speciali, la costituzione, il funzionamento e le attribuzioni dei relativi collegi, la determinazione dell'oggetto e dei limiti dell'esercizio professionale e le disposizioni transitorie, di coordinamento e di attuazione.

(1) Regolamento approvato con r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537.

(2) Regolamento approvato con r.d. 11 febbraio 1929, n. 274.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 8

(Omissis) (1).

(1) Disposizioni transitorie, ormai desuete.

Articolo 9

L 24/06/1923 n.1395 - Vigente alla G.U. 06/04/2002 n. 81 Pagina 2 di 3

08/01/2003

(Omissis) (1).

(1) Disposizioni transitorie, ormai desuete.

Articolo 10

(Omissis) (1).

(1) Disposizioni transitorie, ormai desuete.

Articolo 11

(Omissis) (1).

(1) Disposizioni transitorie, ormai desuete.

Articolo 12

(Omissis) (1).

(1) Disposizioni transitorie, ormai desuete.

L 24/06/1923 n.1395 - Vigente alla G.U. 06/04/2002 n. 81 Pagina 3 di 3

08/01/2003

REGIO DECRETO 11 febbraio 1929, n. 274.

Regolamento per la professione di geometra.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 1929)

Art. 1. - Il titolo di geometra spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di agrimensura dei Regi Istituti tecnici o il diploma di abilitazione per la professione di geometra, secondo le norme del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Art. 2. - Presso ogni Collegio è costituito l'albo dei geometri, in cui sono iscritti coloro che, trovandosi nelle condizioni stabilite dal presente regolamento, abbiano la residenza entro la circoscrizione del Collegio medesimo.

Art. 3. - Riguarda la tenuta dell'albo professionale. V. ora a pagina 11 il D.L. Lgt. 23 novembre 1944, che detta nuove norme sui consigli degli ordini e collegi e sulle commissioni interne professionali.

Art. 4. - Per essere iscritto all'albo dei geometri è necessario:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;

b) godere dei diritti civili e non aver riportato condanna alla reclusione o alla detenzione per tempo superiore a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termini del Codice di procedura penale;

c) avere conseguito uno dei diplomi indicati nell'art. 1.

In nessun caso possono essere iscritti nell'albo, e, qualora, vi si trovino iscritti, debbono essere cancellati coloro che abbiano svolto una pubblica attività in contraddizione con gli interessi della Nazione.

Art. 5. - La domanda per l'iscrizione è diretta al Consiglio del Collegio nella cui circoscrizione l'aspirante risiede; è redatta in carta da bollo ed accompagnata dai seguenti documenti:

1° atto di nascita;

2° certificato di residenza;

3° certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda;

4° certificato di cittadinanza italiana o certificato dello Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;

5° uno dei diplomi indicati nell'art. 1.

Art. 6. - Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un albo; ma è consentito il trasferimento da un albo all'altro, contemporaneamente alla cancellazione della iscrizione precedente.

Art. 7. - Gli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione, non possono essere iscritti nell'albo; ma, in quanto sia conseguito, a norma degli ordinamenti medesimi, il conferimento di speciali incarichi, questi potranno essere affidati, pure non essendo iscritti nell'albo. I suddetti impiegati, ai quali sia invece conseguito l'esercizio della professione, possono essere iscritti nell'albo; ma sono soggetti alla disciplina del Consiglio soltanto per ciò che riguarda il libero esercizio. In nessun caso la iscrizione nell'albo può consentire titolo per quanto concerne la loro carriera.

Gli impiegati suddetti non possono, però, anche se iscritti nell'albo, esercitare la libera professione ove sussista alcuna incompatibilità preveduta da leggi, regolamenti generali o speciali, ovvero da capitolati.

Per l'esercizio della libera professione è in ogni caso necessaria espressa autorizzazione dei capi gerarchici nei modi stabiliti dagli ordinamenti dell'amministrazione da cui l'impiegato dipende.

È riservata alle singole Amministrazioni dello Stato la facoltà di liquidare ai propri impiegati i corrispettivi per le prestazioni compiute per enti pubblici o aventi finalità di pubblico interesse.



Tali corrispettivi saranno fissati sulla base delle tariffe per i liberi professionisti con una riduzione non inferiore ad un terzo, né superiore alla metà, salvo disposizioni speciali in contrario.

La riduzione non avrà luogo nel caso che la prestazione sia compiuta insieme con i liberi professionisti, quali componenti di una Commissione.

Art. 8. - L'albo stampato a cura del Consiglio, deve essere comunicato alle cancellerie della Corte d'appello e dei Tribunali della circoscrizione a cui l'albo stesso si riferisce, al Pubblico Ministero presso le autorità giudiziarie suddette, alle Camere di commercio, industria e agricoltura e alla Segreteria del Consiglio nazionale dei geometri di cui all'art. 15.

Agli uffici a cui deve trasmettersi l'albo, a termini del precedente comma, sono comunicati altresì i provvedimenti individuali di iscrizione e cancellazione dall'albo, nonché dall'esercizio della professione.

Art. 9. - Il Consiglio rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione. La iscrizione ha effetto per tutto il territorio della Repubblica.

Art. 10. - La cancellazione dall'albo, oltre che per motivi disciplinari, giusto l'articolo seguente è pronunciata dal Consiglio, su domanda o in seguito a dimissioni dell'interessato, ovvero su richiesta del Procuratore della Repubblica, nei casi:

a) di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili;

b) di trasferimento dell'iscritto in un altro albo.

Art. 11.- Le pene disciplinari che il Consiglio può applicare, per gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della professione, sono:

a) l'avvertimento;

b) la censura;

c) la sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi;

d) la cancellazione dall'albo.

L'avvertimento è dato con lettera raccomandata a firma del presidente del Consiglio.

La censura, la sospensione e la cancellazione sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario¹.

Art. 12.- L'istruttoria che precede il giudizio disciplinare, può essere promossa dal Consiglio su domanda di parte, o su richiesta del Pubblico Ministero, ovvero d'ufficio, in seguito a deliberazione del Consiglio, ad iniziativa di uno o più membri.

Il presidente del Consiglio, verificati sommariamente i fatti, raccoglie le opportune informazioni e, dopo di avere inteso l'inculpato, riferisce al Consiglio, il quale decide se vi sia luogo a procedimento disciplinare.

In caso affermativo, il presidente nomina il relatore, fissa la data della seduta per la discussione e ne informa almeno dieci giorni prima l'inculpato, affinché possa presentare le sue giustificazioni sia personalmente, sia mezzo documenti.

Nel giorno fissato il Consiglio, sentiti il rapporto del relatore e la difesa dell'inculpato, adotta le proprie decisioni.

Ove l'inculpato non si presenti o non faccia pervenire documenti a sua discolpa, né giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

Art. 13.- Nel caso di condanna alla reclusione, il Consiglio, secondo le circostanze, può eseguire la cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione. Quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca. Qualora si tratti di condanna, che impedirebbe la iscrizione, è sempre ordinata la cancellazione dall'albo.

Art. 14.- Colui che è stato cancellato dall'albo può a sua richiesta essere riammesso, quando siano cessate le ragioni che hanno motivato la sua cancellazione.

Se la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna penale, la domanda di nuova iscrizione non può essere fatta quando non siano ottenute la riabilitazione, giusta le norme del Codice di procedura penale.

Se la cancellazione è avvenuta in seguito a giudizio disciplinare per causa diversa da quella indicata nel comma precedente, la iscrizione può essere chiesta quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'albo.

Se la domanda non è accolta, l'interessato può ricorrere in conformità dell'articolo seguente.

Art. 15. - Le decisioni del Consiglio, in ordine alla iscrizione e alla cancellazione dall'albo, nonché ai giudizi disciplinari, sono notificate agli interessati, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, salva la disposizione dell'art. 11, comma 3°, per quanto concerne la notificazione di decisioni che pronunziano i provvedimenti disciplinari ivi indicati.

Contro le decisioni anzidette, entro 30 giorni dalla notificazione, è dato ricorso, tanto all'interessato quanto al Procuratore della Repubblica, al Consiglio nazionale dei geometri.

Contro la decisione del Consiglio nazionale è ammesso ricorso alle Sezioni unite della Corte suprema di cassazione per incompetenza o eccesso di potere.

¹ Seguiva un altro comma, non riprodotto perché riguardante il vecchio ordinamento sindacale.

Art. 16. - l'oggetto ed i limiti dell'esercizio professionale di geometra sono regolati come segue:

a) operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, di triangolazioni secondarie a lati rettilinei e di poligonazione, di determinazione e verifica di confini; operazioni catastali ed estimi relativi;

b) operazioni di tracciamento di strade poderali e consorziali ed inoltre, quando abbiano tenue importanza, di strade ordinarie e di canali di irrigazione e di scolo;

c) misura e divisioni di aree urbane e di modeste costruzioni civili;

e) stima di aree e di fondi rustici dalla grandine o dagli incendi, e valutazione di danni colonici a culture erbacee, legnose da frutto, da foglia e da bosco. È fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di rivalutazione, richiedono le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;

f) stima, anche ai fini di mutui e di espropriazione, di aree urbane e di modeste costruzioni civili; stima dei danni prodotti dagli incendi

g) stima di scorte morte, operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni; stima per costituzione ed eliminazione di servitù rurali; stima delle acque irrigue nei rapporti dei fondi agrari serviti. È fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedono le speciali



scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;

h) funzioni puramente contabili ed amministrative nelle piccole e medie aziende agrarie;

i) curatele di piccole e medie aziende agrarie, in quanto non importino durata superiore ad un anno ed una vera e propria direzione tecnica; assistenza nei vari contratti agrari;

l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali, senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista di acque per le stesse aziende e reparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti di bonifica idraulica e relativa direzione;

m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili;

n) misura, contabilità e liquidazione delle costruzioni civili indicate nella lettera m);

o) misura, contabilità e liquidazione di lavori di costruzioni rurali sopra specificate;

p) funzioni peritali ed arbitramenti in ordine alle attribuzioni innanzi menzionate;

q) mansioni di perito comunale per le funzioni tecniche ordinarie nei Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti, esclusi i progetti di opere pubbliche d'importanza o che implicino la risoluzione di rilevanti problemi tecnici.

Art. 17. - Le disposizioni del precedente articolo valgono ai fini della delimitazione della professione di geometra, e non pregiudicano quanto può formare oggetto dell'attività di altre professioni, salvo ciò che è disposto dagli articoli 18 e 24.

Art. 18. - Le funzioni di cui alle lettere a), b), c), d), f), l), m), n), o), q), dell'art. 16 sono comuni agli ingegneri civili.

Gli ingegneri avranno inoltre facoltà di compiere:

1° la stima di fondi rustici e di aree, ai fini di espropriazione, nel solo caso però che questa sia connessa o dipendente da studi o lavori ai quali attende l'ingegnere;

2° la stima per costituzione ed eliminazione di servitù rurali solo quando la costituzione o la eliminazione stessa sia connessa o dipendente dagli studi e lavori predetti;

3° la stima dei danni di qualsiasi genere subiti dai fabbricati, anche se rurali.

La funzione peritale o arbitralmente, di cui alla lettera p) dell'indicato articolo 16, è comune agli ingegneri civili, in quanto rifletta gli oggetti di cui alle lettere a), b), d), f), l), m), n), o).

Art. 19. - La divisione di fondi rustici e le attribuzioni indicate nelle lettere b), e), g), h), i), l), o), dell'art. 16 sono comuni ai dottori in scienze agrarie.

La funzione peritale ed arbitralmente, di cui alla lettera p) del medesimo articolo, è comune ai dottori in scienze agrarie in quanto riflette gli oggetti indicati nel comma precedente.

Art. 20. - La stima e la divisione di fondi rustici; la valutazione dei danni colonici, di cui alla lettera e) dell'art.16; la stima delle scorte morte e le operazioni di consegna e di riconsegna di beni rurali e relativi bilanci di cui alla lettera g) dello stesso art. 16, sono comuni ai periti agrari con le medesime limitazioni stabilite nel detto articolo 16.

Sono altresì comuni le attribuzioni di cui alla lettera h) e le curatele di cui alla lettera i) del predetto art. 16.

Le funzioni peritali ed arbitralmente, di cui alla lettera p) dell'art. 16, sono comuni ai periti agrari, in quanto riflettono gli oggetti indicati nei commi precedenti.

Art. 21. - Ferme rimanendo le disposizioni contenute nella legge 24 giugno 1923, n. 1935, e nel regolamento approvato con R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, relative alla cautela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti, nonché delle disposizioni del R. decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1431, per l'accettazione degli agglomerati idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio, ai geometri diplomati anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, che abbiano lodevolmente compiuto per almeno tre anni prestazioni eccedenti i limiti di cui all'art. 16, sarà consentito di proseguire in tali prestazioni.

Art. 22. - Gli ingegneri civili, i quali, anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, abbiano esercitate anche le mansioni proprie del geometra, potranno continuare ad adempiere le mansioni medesime, con facoltà di iscriversi nell'albo dei geometri.

Art. 23. - I dottori in scienze agrarie, che, a termini dei Regi decreti 29 agosto 1890, n. 7140, e 21 maggio 1914, n. 528, abbiano esercitato le mansioni proprie del geometra anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, potranno continuare ad esercitare le mansioni medesime, con facoltà di iscriversi nell'albo dei geometri.

Art. 24. - L'oggetto della professione di geometra comprende anche le funzioni relative agli istituti tavolari e catastali esistenti nei territori annessi alla Repubblica con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778.

Tali funzioni, oltre che dagli iscritti nell'elenco speciale annesso agli albi degli ingegneri e degli architetti, giusta l'art. 74 del regolamento approvato con R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, potranno essere esercitate anche dai geometri, che siano iscritti in uno degli albi dei territori indicati nel precedente comma dopo almeno un anno dalla iscrizione.

Gli iscritti, che siano nati nel territorio suddetto, o, abbiano ivi la loro residenza da almeno un anno, alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, potranno esercitare le funzioni sopra indicate senza che occorra il requisito del decorso di un anno dalla iscrizione.

Art. 25. - Le perizie e gli incarichi da affidarsi ai geometri, giusta le disposizioni degli articoli precedenti, possono essere conferiti dalla autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni, soltanto gli iscritti nell'albo, salvo il disposto dell'art. 7. Peraltro le perizie e gli incarichi anzidetti possono essere affidati a persone non iscritte nell'albo quando si tratti di casi di importanza limitata, ovvero non vi siano nella località professionisti iscritti nell'albo, ai quali affidare la perizia e l'incarico.

Art. 26. - Spetta al Consiglio del Collegio:

a) di curare che siano repressi l'uso abusivo del titolo di geometra e l'esercizio abusivo della professione presentando, ove occorra, denuncia al procuratore della Repubblica;

b) di compilare ogni triennio la tariffa professionale. Questa deve essere approvata dal Ministro per la grazia e giustizia,



di concerto con il Ministro per i lavori pubblici.1

1 V. anche la legge 18 ottobre 1961, n. 1181. Il seguito di questo articolo, riguardante il contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti al Collegio è stato omissso. V. ora in proposito, a pag. 12, l'art. 7 del D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382.

Art. 27. - I Consigli sono sottoposti alla vigilanza del Ministro per la grazia e giustizia, il quale la esercita direttamente, ovvero per il tramite di procuratori Generali presso le Corti di appello e dei procuratori della Repubblica. Egli sorveglia alla esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari riguardanti la formazione, la tenuta dell'albo e, in generale, l'esercizio della professione.

Seguivano altri due commi riguardanti lo scioglimento del Consiglio. V. ora in proposito, a pag. 12 gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382.

Art. 28 e 29. - Omissi perché contenenti norme di carattere transitorio.